Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° ottobre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Calabria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 1° OTTOBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi *n. 67:* **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 16 settembre 1985.

(5189)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 settembre 1985.

Piano di ripartizione di ulteriore contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985. (Art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali;

Considerato che con proprio decreto n. 1310 del 2 agosto 1985 si è provveduto alla erogazione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985 ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Vista la delibera adottata in data 26 settembre 1985 dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione dell'integrazione di contributo risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985, ulteriori contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

PIANO DI RIPARTIZIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DERIVANTI DALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI A STATUTO ORDINARIO, SVOLTESI IL 12 E 13 MAGGIO 1985. (ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 413).

Partiti e formazioni politiche	Voti validi ottenuti	Candidati eletti	20 % del contributo	80 % del contributo	Totale
Democrazia cristiana	11.224.138	276	260.247.585	4.779.155.408	5.039.402.993
Partito comunista italiano	9.686.544	225	260.247.585	4.124.459.191	4.384.706.776
Partito socialista italiano	4.271.033	94	260.247.585	1.818.574.439	2.078.822.024
Movimento sociale italiano-Destra nazionale	2.088.152	41	260.247.585	889.119.764	1.149.367.349
Partito repubblicano italiano	1.281.131	25	260.247.585	545.496.158	805.743.743
Partito socialista democratico italiano	1.153.227	23	260.247.585	491.035.575	751.283.160
Partito liberale italiano	703.350	13	260.247.585	299.481.257	559.728.842
Democrazia proletaria	470.685	9	260.247.585	200.414.212	460.661.797
Liga veneta	185.081	2	260.247.584	78.806.130	339.053.714
Liga veneta-Alleanza italiana pensionati	82.807	1	260.247.584	35.258.613	295.506.197
Liste verdi	553.602	9	260.247.584	235.719.661	495.967.245
Liste civiche e verdi	30.791	1	260.247.584	13.110.583	273.358.167
Liste verdi civiche	52.240	1	260.247.584	22.243.409	282.490.993
Totali	31.782.781	720	3.383.218.600	13.532.874.400	16.916.093.000

(5370)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 settembre 1985.

Piano di ripartizione del contributo di L. 15.000.000.000 ai partiti politici a titolo di ulteriore concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984. (Art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 413).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la comunicazione in data 24 luglio 1984 trasmessa dall'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del contributo di L. 15.000.000.000 tra i partiti e le formazioni politiche che ne hanno diritto a titolo di ulteriore concorso dello Stato nelle spese per le elezioni del Parlamento europeo, svoltesi il 17 giugno 1984;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 1° agosto 1985;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione di cui alle premesse con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'allegato piano di ripartizione del contributo di L. 15.000.000.000 in base all'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 413.

I contributi di cui al comma precedente saranno erogati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta con istanza da inoltrare al Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 15.000.000.000 AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI ULTERIORE CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 17 GIUGNO 1984. (ART. 2 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 413).

Partiti e formazioni politiche	Voti validi ottenuti	Rappresentanti eletti	20 % del contributo	80 % del contributo	Totale
Partito comunista italiano	11.714.428	27	300.000.000	4.018.966.055	4.318.966.055
Democrazia cristiana	11.583.767	26	300.000.000	3.974.139.101	4.274.139.101
Partito socialista italiano	3.940.445	9	300.000.000	1.351.881.176	1.651.881.176
Movimento sociale italiano-Destra nazionale	2.274.556	5	300.000.000	780.350.808	1.080.350.808
Partito liberale italiano - Partito repubblicano italiano	2.140.501	5	300.000.000	734.359.446	1.034.359.446
Partito socialista democratico italiano	1.225.462	3	300.000.000	420.429.421	720.429.421
Partito radicale	1.199.876	3	300.000.000	411.651.419	711.651.419
Democrazia proletaria	506.753	1	300.000.000	173.855.958	473.855.958
Südtiroler Volkspartei	198.220	1	300.000.000	68.004.981	368.004.981
Union Valdôtaine - Partito sardo d'azione	193.430	1	300.000.000	66.361.635	366.361.635
Totali	34.977.438	81	3.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000

(5371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 settembre 1985.

Assegnazione alla lista « Civica e verde », presentatasi per il rinnovo del consiglio regionale della regione Campania, del contributo dello Stato per le spese elettorali relative al rinnovo dei consigli regionali del 12 e 13 maggio 1985.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 1° agosto 1985 concernente questioni relative al piano di ripartizione del contributo statale ai partiti politici per le elezioni regionali;

Visto il proprio decreto n. 1310 del 2 agosto 1985 che ha reso esecutiva la deliberazione del 1° agosto 1985, con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, concernente l'aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai vari partiti;

Visto il proprio decreto n. 1394 del 26 settembre 1985 che ha reso esecutiva la deliberazione del 26 settembre 1985, con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione di ulteriori contributi, ai sensi della citata legge 8 agosto 1985, n. 413, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985;

Vista l'istanza di Maria Teresa Giuseppina Di Lascia, nata a Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) il 3 gennaio 1954, intesa ad ottenere, in qualità di rappresentante della lista « Civica e verde » presentatasi per il rinnovo del consiglio regionale della regione Campania, l'assegnazione dei contributi dello Stato per le spese elettorali relative al rinnovo dei consigli regionali del 12 e 13 maggio 1985 destinati alla predetta lista in sede di piano di ripartizione ai sensi delle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 8 agosto 1985, n. 413;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 26 settembre 1985 con cui è stata prescritta la pubblicazione del presente decreto;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' assegnata, alla lista « Civica e verde », presentatasi per il rinnovo del consiglio regionale della regione Campania, con quietanza di Maria Teresa Giuseppina Di Lascia, nata a Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) il 3 gennaio 1954, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi il 12 e 13 maggio 1985, la somma di L. 546.716.334 a titolo di contributo ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 novembre 1981, n. 659 ed 8 agosto 1985, n. 413.

Al presente decreto sarà data esecuzione a partire dall'undicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ove non sia intervenuta opposizione.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

(5369)

Dimostrazione delle rappresentanze legali di talune formazioni politiche presentatesi alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del 12 e 13 maggio 1985

IL PRESIDENTE

Comunica che l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 1985:

esaminate le istanze relative alla assegnazione del contributo dello Stato per le spese elettorali relative al rinnovo dei consigli regionali del 12 e 13 maggio 1985;

rilevata la insufficienza della documentazione relativa ai contributi destinati in sede di piano di ripartizione alle « Liste verdi » ed alla lista « Liga veneta - Alleanza italiana pensionati »;

Ha deliberato di concedere il termine di trenta giorni a partire dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, per consentire agli interessati di integrare la documentazione prodotta al fine di dimostrare chi abbia la rappresentanza legale delle predette formazioni politiche aventi diritto al contributo.

(5368)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 luglio 1985.

Dichiarazione di esecutività della mappa che modifica le limitazioni alle costruzioni ed agli impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ciampino, imposte con decreto ministeriale 14 luglio 1967.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 7 dicembre 1964, con il quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ciampino ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Visti i decreti ministeriali del 14 ottobre 1965 e del 13 giugno 1966, ed il decreto interministeriale del 19 giugno 1981 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 9 novembre 1965, n. 201 del 13 agosto 1966, n. 229 del 21 agosto 1981, con i quali sono state modificate le sopraddette caratteristiche dell'aeroporto di Ciampino;

Considerato che si è reso necessario, in conseguenza della chiusura definitiva della pista sussidiaria del suddetto aeroporto, procedere alla elaborazione di una nuova mappa che modifica i vincoli imposti sul territorio del comune di Ciampino con decreto ministeriale del 14 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 26 luglio 1967;

Visto che la suddetta mappa è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Ciampino dal 16 gennaio 1982 al 16 marzo 1982;

Considerato che nessuna opposizione alla determinazione della zona soggetta alle limitazioni è stata proposta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle modifiche apportate al regime vincolistico di cui al predetto decreto ministeriale del 14 luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

Viene dichiarata esecutiva la mappa allegata che fa parte integrante del presente decreto e che, a seguito della chiusura definitiva della pista sussidiaria dell'aeroporto di Ciampino, modifica i vincoli che il precedente decreto datato 14 luglio 1967 aveva imposto su alcuni terreni già ricadenti nella giurisdizione del comune di Marino ed ora rientranti nel territorio del nuovo comune di Ciampino, costituito con legge regionale n. 69 del 25 settembre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto di esecutività sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed i relativi estremi saranno annotati a cura dell'ufficio competente sulla mappa stessa.

Roma, addì 30 luglio 1985

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

ALLEGATO

(*Omissis*).

(5201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 settembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1985 recante norme di attuazione al regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1985 con il quale si dà attuazione al regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al sopracitato decreto per conformarsi alle richieste della commissione delle Comunità europee;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2, punto 1, secondo rigo, la parola « soggettivi » viene soppressa.

Il punto 3 dello stesso articolo è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per le cooperative di cui alla lettera *c*) del presente articolo, aventi per oggetto esclusivo la gestione di aziende agricole, si può far luogo alla concessione degli aiuti agli investimenti previsti dal titolo I del regolamento, alle condizioni che saranno fissate dalla commissione delle Comunità europee, anche se solo una parte dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. ».

All'art. 3 viene aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso il piano di miglioramento deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 797/85. ».

All'art. 12, punto 1, primo rigo, dopo la parola « associazioni », aggiungere la seguente: « agricole ».

Il punto 6 dell'art. 17 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Tali corsi la cui durata non potrà essere inferiore a 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Note all'articolo unico:

— Il testo aggiornato dell'art. 2, punto 1, del D.M. 12 settembre 1985 è il seguente:

« Art. 2. *Beneficiari*. — 1. Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo I del regolamento, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento i seguenti imprenditori agricoli:

(*Omissis*) ».

— Il testo aggiornato dell'art. 3 del D.M. 12 settembre 1985 e il seguente:

« Art. 3. *Piano di miglioramento*. — Le regioni e le province autonome possono apportare, ove necessario, eventuali modifiche al contenuto dello schema di piano riportato nell'allegato 1 al presente decreto per adattarlo alle diverse realtà agricole. Tali modifiche debbono essere comunicate alla CEE per il tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In ogni caso il piano di miglioramento deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 797/85 ».

— Il testo aggiornato dell'art. 12, punto 1, del D.M. 12 settembre 1985 è il seguente:

« Art. 12. *Servizi di sostituzione*. — 1. E' favorita la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli singoli od associati nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie ».

(5372)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1985.

Autorizzazione alla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo Altri danni ai beni limitatamente al rischio bestiame.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 19 luglio 1984 della S.p.a. La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo Altri danni ai beni limitatamente al rischio bestiame;

Vista la lettera in data 14 giugno 1985 con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Decreta:

La S.p.a. La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nel ramo Altri danni ai beni limitatamente al rischio bestiame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(5166)

DECRETO 2 settembre 1985.

Autorizzazione alla società Gothaer Versicherungsbank VVAG, rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni, incendio ed elementi naturali con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni con esclusione del rischio grandine e gelo, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, merci trasportate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 22 aprile 1980 e 24 settembre 1982 della Gothaer Versicherungsbank VVAG con sede in Colonia (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni, incendio ed elementi naturali con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni con esclusione dei rischi grandine e gelo, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, merci trasportate;

Vista la lettera in data 26 marzo 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 luglio 1985;

Decreta:

La società Gothaer Versicherungsbank VVAG, con sede legale in Colonia (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni, incendio ed elementi naturali con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni con esclusione dei rischi grandine e gelo, responsabilità civile generale, perdite pecuniarie di vario genere, merci trasportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(5168)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 agosto 1985.

Rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 1985.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologici ospedalieri;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1984;

Considerato che è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 10,34 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3018 del 12 luglio 1985 con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 1° luglio 1985;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologici, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1985 e fino al 30 giugno 1986 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 24.907.000.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della sanità
DEGAN

(5373)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 settembre 1985.

Autorizzazione all'ospedale civile di Casale Monferrato - Unità sanitaria locale n. 76, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato (Alessandria) in data 23 febbraio 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 21 luglio 1983;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato è autorizzato all'espletamento delle attività:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione oculistica dell'ospedale stesso.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Colombi prof. Carlo, primario della divisione di oculistica dell'ospedale S. Spirito;

Minazzi dott. Piero, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Spirito;

Coggiola dott. Giuseppe, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale S. Spirito.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno conseguito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 76 di Casale Monferrato (Alessandria) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

Il giorno 13 settembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 marzo 1985, n. 130, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985.

In conformità all'art. 5, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1985.

In conformità all'art. 47 della convenzione, l'accordo amministrativo relativo alle modalità d'applicazione della convenzione, con annesso, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982, entrerà in vigore il giorno 1° ottobre 1985.

(5249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Olgiate Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona e Marnate.

Con decreto 3 agosto 1985, n. 1438, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Olona, segnati nel catasto del comune di Solbiate Olona, mappali 3401 e 3402 (complessivi mq 3420); comune di Gorla Minore, sezione stesso comune, mappali 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204 e 3205 (complessivi mq 10.938); comune di Gorla Minore, sezione di Prospiano, mappali 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549 e 1550 (complessivi mq 6040); comune di Olgiate Olona, mappali 6633, 6460, 6461, 6462, 6463 e 6464 (complessivi mq 7.920); comune di Marnate, sezione stesso comune, mappali 3624 e 3625 (complessivi mq 3600), con dei fabbricati insistenti su alcuni dei predetti mappali, per una superficie complessiva di mq 31.918, ed indicati nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

(5319)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi « Al merito della redenzione sociale »

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 è stato conferito a suor Meneghini Fiorina Maria, madre superiora, il diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale » con consegna di medaglia di bronzo di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 è stato conferito alla sig.ra Anna Gera Minuccia, assistente volontaria, il diploma di secondo grado « Al merito della redenzione sociale » con consegna di medaglia d'argento di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1985 è stato conferito all'ufficiale generale di divisione dell'Arma dei carabinieri Renato Risi il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale » con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(5067)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 novembre 1980 all'impresa Industrie chimiche Dr. Baslini S.p.a., in Milano, via Serbelloni, 12, del presidio sanitario denominato Barin, già registrato al n. 4007.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 18 gennaio 1973 all'impresa Tecniterra S.r.l., in Milano, via Nino Bixio, 34, del presidio sanitario denominato Tecnifum 100, già registrato al n. 0671.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 27 marzo 1984 all'impresa Amonn fitochimica S.p.a., in Bolzano, via Piave, 2, del presidio sanitario denominato Tramizol EC, già registrato al n. 5832.

(5204)

MINISTERO DEL TESORO

N. 187

Corso dei cambi del 25 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1835 —	1835 —	1835,25	1835 —	1835 —	1835 —	1835 —	1835 —	1835 —	1835 —
Marco germanico	675,15	675,15	675,50	675,15	675,25	675,32	675,50	675,15	675,15	675,15
Franco francese	221,30	221,30	221,20	221,30	221,25	221,28	221,26	221,30	221,30	221,30
Fiorino olandese	599,94	599,94	599,50	599,94	599,75	599,84	599,75	599,94	599,94	599,95
Franco belga	33,33	33,33	33,32	33,33	33,35	33,31	33,305	33,33	33,33	33,33
Lira sterlina	2614,70	2614,70	2615 —	2614,70	2614 —	2614,10	2613,50	2614,70	2614,70	2614,70
Lira irlandese	2094 —	2094 —	2095 —	2094 —	2095 —	2094,87	2095,75	2094 —	2094 —	—
Corona danese	186 —	186 —	185,75	186 —	186 —	186 —	186 —	186 —	186 —	186 —
Dracma	13,93	13,93	13,90	13,93	—	—	13,94	13,93	13,93	—
E.C.U.	1503,70	1503,70	1502,25	1503,70	1503,65	1503,70	1503,70	1503,70	1503,70	1503,70
Dollaro canadese	1349,40	1349,40	1348 —	1349,40	1349 —	1349,15	1348,90	1349,40	1349,40	1349,40
Yen giapponese	7,994	7,994	7,99	7,994	7,994	7,99	7,995	7,994	7,994	—
Franco svizzero	823,80	823,80	822,30	823,80	824 —	823,85	823,90	823,80	823,80	823,80
Scellino austriaco	96,295	96,295	96,10	96,295	96,25	96,27	96,26	96,295	96,295	96,30
Corona norvegese	227,48	227,48	227,25	227,48	227,50	227,56	227,65	227,48	227,48	227,48
Corona svedese	225,99	225,99	225,75	225,99	226 —	225,97	225,95	225,99	225,99	225,98
FIM	316,35	316,35	316,60	316,35	316,50	316,47	316,60	316,35	316,35	—
Escudo portoghese	10,90	10,90	10,90	10,90	10,85	10,88	10,86	10,90	10,90	10,90
Peseta spagnola	11,207	11,207	11,20	11,207	11,25	11,20	11,204	11,207	11,207	11,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1985

Dollaro USA	1835 —	Lira irlandese	2094,875	Scellino austriaco	96,277
Marco germanico	675,325	Corona danese	186 —	Corona norvegese	227,565
Franco francese	221,280	Dracma	13,935	Corona svedese	225,970
Fiorino olandese	599,845	E.C.U.	1503,700	FIM	316,475
Franco belga	33,317	Dollaro canadese	1349,150	Escudo portoghese	10,880
Lira sterlina	2614,100	Yen giapponese	7,994	Peseta spagnola	11,205
		Franco svizzero	823,850		

Media dei titoli del 25 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	53,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	88,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 1-1982/86	100,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,150
» » » » 1- 5-1982/86	100,650
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1983/86	100,275
» » » » 1- 8-1982/86	101,200
» » » » 1- 8-1983/86	100,250
» » » » 1- 9-1982/86	101,250
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1982/86	101,425
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,675
» » » » 1- 1-1983/87	102,075
» » » » 1- 2-1983/87	101,700
» » » » 1- 3-1983/87	102,075
» » » » 1- 4-1983/87	101,750
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,875
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,675
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,900
» » » » 1-10-1983/88	102,775
» » » » 1-11-1983/90	104,175
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,650
» » » » 1- 5-1984/91	102,450
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,725
» » » » 1-10-1984/91	101,575
» » » » 1-11-1984/91	101,500
» » » » 1-12-1984/91	100,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,850
» » » 16 % 1- 1-1986	100,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,150
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,975
» » » 12 % 1- 3-1988	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,125
» » » » 1983/90 11,50%	106,550
» » » » 1984/91 11,25%	106,250
» » » » 1984/92 10,50%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rideterminazione del compenso annuo spettante al presidente della società Ribs S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 11 aprile 1985, n. 22390, il compenso per il presidente della società Ribs S.p.a., in Roma, è stato rideterminato in L. 110.000.000 annue, al lordo delle ritenute erariali.

(5316)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'importo delle tasse relative ad una domanda di brevetto internazionale

Si comunicano di seguito i nuovi importi delle tasse relative ad una domanda di brevetto internazionale (PCT) previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1984, n. 890, fissati a cura dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale:

tassa di base fino a 30 pagine .	L.	541.000
supplemento per ciascuna pagina a partire dalla 31ª	»	11.000
tassa di designazione per ciascun brevetto nazionale o regionale richiesto	»	131.000
fino ad un totale di .	»	1.310.000
tassa di trattamento per ogni lingua in cui deve essere tradotto il rapporto di ricerca internazionale	»	165.000

Tali nuovi importi sono stati pubblicati nella « Gazzetta PCT » n. 20/85 del 12 settembre 1985 ed entreranno in vigore due mesi dopo la suddetta data.

(5280)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma 25 luglio 1985, n. 4063, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla Abbott S.p.a. la donazione di un personal computer IBM P.C. del valore di L. 8.751.956, da destinarsi a scopo di ricerca all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

(5311)

Autorizzazione all'Università degli studi di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti 19 luglio 1985, n. 766, l'Università di Chieti è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Chieti la donazione della somma di L. 21.000.000, quale contributo di beneficenza da destinare alla cattedra di patologia speciale medica per l'acquisto di attrezzature scientifiche varie.

(5312)

Errata-corrige al comunicato relativo a vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 222 del 20 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 6708 della *Gazzetta Ufficiale*, relativamente all'Università di Napoli, la vacanza di un posto di professore di ruolo prima fascia per la disciplina « patologia speciale chirurgia e propedeutica clinica » deve intendersi riferita alla « *prima* facoltà di medicina e chirurgia » dell'Università di Napoli.

(5310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa chemicals italiana, con sede in Milano e stabilimento in Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa ricerche, con sede in Bologna e laboratorio in Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Diodoro Ercole S.n.c. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prefabricati Modulardiodoro di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società tipografica editrice sud S.p.a., in Potenza.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Refrattari Capasso, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli) ed unità di Roma, è prolungata al 14 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro di Napoli, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carpenteria metallica operanti nella provincia di Napoli, è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Panaria, in Finale Emilia (Modena), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.E. - Articoli calzature espansi, con sede e stabilimento in Fognano di Brisighella (Ravenna), è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardi, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tresigallo (Ferrara), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Val.Co., in Comacchio (Ferrara), è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriani di Sant'Agostino (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, con sede e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe di Sassuolo (Modena), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annaval di Bologna, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Verbena, in Borgo Tassignano (Bologna), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica generale di Bologna, fallita il 23 ottobre 1984, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento ceramico La Guglia S.p.a. di Sassuolo (Modena), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris, in Pomarico (Matera), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi di Matera, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicop-Coignet, sede di Milano e stabilimento di Melfi (Potenza), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.P.A., in Potenza, contrada Gallitello, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapitalia, in Bernalda (Matera), è prolungata al 5 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padula Giacinto e figli di Matera, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera, è prolungata al 31 dcembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dcembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società tipografica editrice sud S.p.a., in Potenza.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Refrattari Capasso di Arzano (Napoli), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica artistica San Giuseppe di Sassuolo (Modena), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), fallita il 10 novembre 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sprea - Società produzione resine e affini, sede di Milano e stabilimenti in Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), è prolungata al 27 ottobre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Arnaldo, con sede e stabilimento in Pavia, fallita il 7 aprile 1983, è prolungata al 10 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso, con sede e stabilimento in Campospinoso (Pavia), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scacchi Giuseppe, fabbrica seterie, sede e stabilimento di Solbiate Comasco (Como), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec - Manifattura Dell'Isola, con sede legale, stabilimento e uffici in Carvico (Brescia), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., sede di Milano e stabilimento di Cene (Bergamo), fallita il 4 novembre 1983, è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla L.P.B. - Istituto farmaceutico, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimenti di Cinisello Balsamo e Caronno Pertusella (Milano), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, sede di Milano e stabilimento di Spino d'Adda (Milano), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.C. - Bielloni Castello, sede di Milano e stabilimento di Biassono (Milano) e uffici di Milano, è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breter, sede e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, ufficio, stabilimenti di Castellanza (Varese), Pontenossa (Bergamo), Legnano e Bellano (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, sede di Castellanza (Varese), stabilimenti di Castellanza e Pontenossa (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5285-bis - 5286)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 3 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Artuso Luigi di Marostica (Vicenza), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 1° febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Rosca di Monsagrati (Lucca), è prolungata fino al 23 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di (Lucca), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni-abbigliamento operanti nei comuni di Chiesina Uzzanese (Pistoia), Ponte Buggianese (Pistoia) e Altopascio (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Fratterosa (Pesaro), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Cervaro (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cosmetici operante nel comune di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Delta confezioni di Ferentino (Frosinone), è prolungata fino al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 21 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 6 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Arredamenti Pezzella di Napoli, è prolungata fino al 22 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calabrese S.a.s. di Napoli, è prolungata fino al 20 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti nella provincia di Sassari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata fino al 20 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit di Roma, è prolungata fino al 24 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Laboratorio farmaco-biologico Crosara di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 18 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 14 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Frine Fashion di Pontinia (Latina), è prolungata fino al 25 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arcolor di Pontecorvo (Frosinone), è prolungata fino al 17 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib.Mei di Asti, è prolungata fino al 25 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto-sud di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata fino al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata fino al 15 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Rossi, in Forlì, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 novembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian di La Spezia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 13 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 16 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore prefabbricati in legno operanti nel comprensorio di Bressanone (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni-abbigliamento operanti nei comuni di Chiesina Uzzanese (Potenza), Ponte Buggianese (Potenza) e Altopascio (Lucca), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Cervaro (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. F.lli Jacovone di Chieti Scalo, è prolungata fino al 19 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carto-sud di Isoletta d'Arce (Frosinone), è prolungata fino al 7 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. F.lli Rossi, in Forlì, è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aizende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

(4822)

COMITATO ITALIANO PER GLI ALLOGGI SOCIALI C.E.C.A.

Prestiti C.E.C.A. ed in valuta per gli alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbo-siderurgiche

Si dà avviso che il Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A., istituito con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, n. 385/AG, ha aperto la fase attuativa del decimo programma alloggi sociali C.E.C.A., prima parte, relativa al periodo 1984-86.

L'ammontare dei crediti previsti per l'industria carbosiderurgica italiana è stato fissato dalla commissione delle Comunità europee, il 7 maggio 1985, in: 3.300.000 ECU, per i prestiti a lungo termine al tasso dell'1%; e in 90.000.000 ECU per i prestiti in valuta.

Il regolamento per la concessione dei prestiti C.E.C.A. ed in valuta, nonché i modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso la segreteria del Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A. - Segretariato generale C.E.R. - Ministero dei lavori pubblici - Via Nomentana n. 2 - Roma, presso le associazioni tra le imprese carbosiderurgiche e presso le organizzazioni nazionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di abitazione.

Le domande, da formulare in moduli predisposti e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate presso la segreteria del Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A., entro il 31 dicembre 1985.

(5321)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 20 settembre 1985, n. 13/2-1759, il decreto prefettizio 31 ottobre 1934, n. 11419/5078/V.29, con il quale il cognome del sig. Francesco Devetak, nato a Merna il 15 dicembre 1905, venne ridotto nella forma italiana di «Devetta», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 22 agosto 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Vojko Devetta, nato a Trieste il 15 ottobre 1945, residente a Duino Aurisina - Aurisina Cave n. 68/D, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Devetak».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Devetta» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Barbara Gruden, nata a Duino Aurisina il 7 aprile 1945, nonché nei confronti dei figli Alenka, nata a Trieste il 25 settembre 1972, e Vanja, nato a Trieste il 13 gennaio 1975.

Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati e qualificati nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per enti della Difesa siti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Trentino-Alto Adige e Veneto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai dell'Amministrazione dello Stato ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire pubblici concorsi con le procedure previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 133, con cui è stato stabilito che il numero complessivo dei posti disponibili nel 1982 per i quali il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di operai è determinato in milletrecentoquarantanove unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1984, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 197, con il quale è stato stabilito che il numero dei posti disponibili nel 1983 per il quale il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di operai è determinato in novecentonovantasette unità;

Considerato che sono state fatte salve le riserve di legge a favore dei beneficiari previste dalle norme vigenti;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del Commissariato generale onoranze caduti in guerra, di indire pubblici concorsi per complessivi venti posti (così ripartiti: ruolo lavorazioni: qualificati uno; ruolo servizi generali: specializzati cinque; qualificati quattordici), ferma restando, comunque, la riserva dell'Amministrazione di conferire, in prosieguo di tempo, i restanti posti per i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato la propria autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa, per le esigenze degli enti militari ubicati nelle seguenti regioni:

Qualifica di mestiere	Categoria	N. posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
	EMILIA-ROMAGNA		
	Ruolo dei servizi generali		
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano	Specializzato	1	Cimitero militare polacco San Lazzaro di Savena (Bologna)
Guardiano	Qualificato	1	Sacrario militare Marzabotto (Bologna)
	FRIULI-VENEZIA GIULIA		
	A) *Ruolo lavorazioni*		
Conduttore di mezzi speciali con patente C o corrispondente patente militare	Qualificato	1	Sacrario militare Redipuglia (Gorizia)
	B) *Ruolo dei servizi generali*		
Guardiano	Qualificato	4	Sacrario militare Redipuglia (Gorizia)
	LAZIO		
	Ruolo dei servizi generali		
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano	Specializzato	1	Sacrario militare Fosse Ardeatine (Roma)
Guardiano	Qualificato	2	Cimitero militare polacco Montecassino (Frosinone) - Sacrario militare Fosse Ardeatine (Roma)

Qualifica di mestiere	Categoria	N. posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
LIGURIA *Ruolo dei servizi generali*			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano	Specializzato	1	Sacrario militare Altare (Savona)
TRENTINO-ALTO ADIGE *Ruolo dei servizi generali*			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere: giardiniere e ortolano	Specializzato	2	Sacrario militare San Giacomo (Bolzano) - Cimitero militare Casteldante Rovereto (Trento)
VENETO *Ruolo dei servizi generali*			
Guardiano	Qualificato	7	Cimitero militare tedesco Costermano (Verona) - Sacrario militare Cima Grappa (Vicenza) - Sacrario militare Asiago (Vicenza) - Sacrario militare Bassano del Grappa (Vicenza)

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per coloro che intendano partecipare ai concorsi indetti per gli enti militari ubicati nella provincia di Bolzano, è richiesto, altresì, il requisito della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, da comprovare nei modi indicati nel successivo art. 11 del presente bando.

Per l'ammissione ai concorsi indetti per qualifiche di mestiere il cui esercizio richiede particolari abilitazioni, i candidati dovranno comprovare di essere in possesso dei prescritti titoli professionali.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purché complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra o per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente espettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere inviate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100

Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare (dovrà indicarsi espressamente: qualifica di mestiere, categoria, numero dei posti, regione);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

6) di essere in possesso della licenza elementare;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno indicare:

a) i titoli di appartenenza alle categorie di cui al precedente art. 3 eventualmente posseduti;

b) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi per operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I candidati a posti di operaio qualificato e specializzato che abbiano conseguito l'idoneità e che possono far valere i titoli di preferenza a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma, entro il termine di venti giorni dalla data sotto la quale hanno sostenuto la prova, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché siano presentati entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al servizio e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale degli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 3.000 (salva la possibilità di presentare, quando consentito dalle vigenti norme, dichiarazioni sostitutive):

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) copia aggiornata (in bollo da L. 3.000 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali o per i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati ed i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I mutilati e gli invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 3.000) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi indetti per gli enti militari ubicati nella provincia d Bolzano dovranno produrre l'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonché il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione ha la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione di imperfezioni formali dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medico collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico od a prova d'arte, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Ai candidati che siano già operai nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di sei mesi.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni.

Si soggiunge in proposito che, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 31 luglio 1984 — concernente il regolamento per i trasferimenti del personale civile della Difesa —, eventuali domande di trasferimento presentate prima del suddetto periodo di cinque anni non saranno accolte.

Resta comunque ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'Amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1985
Registro n. 40 *Difesa, foglio n.* 13

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione -
Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 in data 1° ottobre 1985.

Il sottoscritto . nato a . . . . . . (provincia di . .) il . . . . e residente in (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa, indetto per la regione . . . . . . (indicare espressamente: qualifica di mestiere, categoria, numero dei posti, ruolo e regione).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa, indetto per la regione . . . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero avere diritto alla equiparazione perché . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) avere, riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . .; non ha prestato servizio militare perché non sotoposto al consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . .; ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme);

9) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di nomina dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione e che potrà eccezionalmente nel periodo stesso essere trasferito ad altra sede per inderogabili esigenze di servizio.

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . .).

Nel caso che il candidato concorra per posti di lavoro riferiti ad enti militari siti nella provincia di Bolzano, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente di essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 792.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma

(5219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario e modalità di espletamento della prova a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tenuto conto del numero dei candidati e delle macchine a disposizione, la prova a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a trecentoquarantuno posti nella qualifica funzionale di stenodattilografo del quinto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, si svolgerà nella sede e secondo il calendario contenuto nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La prova di trascrizione del brano — una volta stenografato dai candidati — sarà effettuata su macchine da scrivere non elettriche.

I candidati sono convocati in ordine alfabetico e dovranno presentarsi nella sede stabilita, esclusivamente nel giorno e nell'ora indicate, in relazione alla provincia corrispondente alla prefettura alla quale hanno presentato la domanda di partecipazione.

I candidati i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi motivo, compresi in alcuno dei turni rispettivamente sottoindicati sono comunque convocati per sostenere la prova nel giorno in cui, in relazione della lettera iniziale del proprio cognome, dovrebbero effettuare la prova stessa.

Non è assolutamente ammessa la partecipazione di candidati in giorni diversi da quelli fissati nel calendario. Pertanto, la mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito sottoindicato comporta la esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido ed idoneo, nonché della documentazione comprovante l'effettuata presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso oppure l'inoltro della stessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubile.

Le prove si terranno in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo del Viminale, via Agostino Depretis, piano terra, salone delle conferenze.

Data e ora di convocazione:	*Candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla prefettura di (ovvero, per Trento e Bolzano, ai rispettivi commissariati del Governo e, per Aosta, alla presidenza della giunta regionale):*
28 ottobre 1985 ore 8,15	Belluno, Benevento, Bergamo
28 ottobre 1985 ore 11,30	Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi (da Acquaviva a Nuzzaci)
31 ottobre 1985 ore 8,15	Brindisi (da Orofalo a Zizzi), Cagliari
31 ottobre 1985 ore 11,30	Caltanissetta, Campobasso (da Albanese a Guarino)
2 novembre 1985 ore 8,15	Campobasso (da Iacobacci a Zurlo), Caserta (da Abbate a Izzo)
2 novembre 1985 ore 11,30	Caserta (da La Posta a Zona), Catania (da Addamo a Failla)
4 novembre 1985 ore 8,15	Catania (da Falcone a Zuccarotto)
4 novembre 1985 ore 11,30	Catanzaro (da Abbenante a Muzzupappa)
6 novembre 1985 ore 8,15	Catanzaro (da Natalia a Zucco), Chieti
6 novembre 1985 ore 11,30	Como, Cosenza (da Affatato a Orsino)
7 novembre 1985 ore 8,15	Cosenza (da Palumbo a Ziccarelli), Cremona, Cuneo
7 novembre 1985 ore 11,30	Enna, Ferrara (da Amati a Iuculano)
8 novembre 1985 ore 8,15	Ferrara (da Lenzi a Zanella), Firenze
8 novembre 1985 ore 11,30	Foggia (da Accetta a Pasquariello)
9 novembre 1985 ore 8,15	Foggia (da Pellegrino a Zurlo), Forlì, Frosinone (da Accettola a Donadini)
9 novembre 1985 ore 11,30	Frosinone (da Ervi a Zirizzotti), Genova (da Acquario a Frigerio)
11 novembre 1985 ore 8,15	Genova (da Gabbrielli a Zunino), Gorizia
11 novembre 1985 ore 11,30	Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila (da Agnifili a Iacobucci)
13 novembre 1985 ore 8,15	L'Aquila (da Lanciotti a Vitale), La Spezia, Latina (da Abbate a Fusciello)
13 novembre 1985 ore 11,30	Latina (da Gallinaro a Zottola), Lecce (da Accogli a Guido)
14 novembre 1985 ore 8,15	Lecce (da Ingletto a Zollino), Livorno (da Abenaim a Lupi)
14 novembre 1985 ore 11,30	Livorno (da Maccario a Zati), Lucca, Macerata, Mantova
18 novembre 1985 ore 8,15	Massa Carrara, Matera
18 novembre 1985 ore 11,30	Messina (da Abbate a Pezzimenti)
19 novembre 1985 ore 8,15	Messina (da Pinizzotto a Zappia), Milano, Modena
19 novembre 1985 ore 11,30	Napoli (da Abagnale a Carotenuto)

20 novembre 1985 ore 8,15	Napoli (da Carpentieri a Di Furia)
20 novembre 1985 ore 11,30	Napoli (da Di Gennaro a Guzzi)
21 novembre 1985 ore 8,15	Napoli (da Iaccarino a Netti)
21 novembre 1985 ore 11,30	Napoli (da Nicolini a Ruscitto)
22 novembre 1985 ore 8,15	Napoli (da Russo a Zollo)
22 novembre 1985 ore 11,30	Novara, Nuoro, Oristano, Padova
23 novembre 1985 ore 8,15	Palermo (da Abbate a Dragotta)
23 novembre 1985 ore 11,30	Palermo (da Episcopo a Nuccio)
25 novembre 1985 ore 8,15	Palermo (da Oliva a Zito)
25 novembre 1985 ore 11,30	Parma, Pavia, Perugia
30 novembre 1985 ore 8,15	Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza
30 novembre 1985 ore 11,30	Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza
2 dicembre 1985 ore 8,15	Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria (da Abenavoli a Corso)
2 dicembre 1985 ore 11,30	Reggio Calabria (da Cortese a Pensabene)
4 dicembre 1985 ore 8,15	Reggio Calabria (da Pettinato a Zumbo), Reggio Emilia, Rieti (da Agrestini a Lutta)
4 dicembre 1985 ore 11,30	Rieti (da Mancini a Zelli), Roma (da Abate ad Antonaci)
5 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Antonelli a Berni)
5 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Bernucci a Cabras)
6 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Caccavo a Castaldo)
6 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Castellani a Ciucci)
7 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Ciuoli a D'Amico)
7 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da D'Andreamatteo a Dell'Orefice)
9 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Dell'Uomo a Epifania)
9 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Ercolani a Fondi)
11 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Fontana a Gioia)
11 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Giombini a Latina)
12 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Latini a Malaponte)
12 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Malatesta a Massieri)
13 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Massimi a Morgani)
13 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Morganti a Paletti)
14 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Paliani a Pettorelli)
14 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Pezone a Puzzuoli)
16 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Quadrani a Ruberti)
16 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Rubimarco a Scrigna)
18 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Scrivano a Tersigni)
18 dicembre 1985 ore 11,30	Roma (da Tesse a Vettesi)
19 dicembre 1985 ore 8,15	Roma (da Vicari a Zurlo), Rovigo, Salerno (da Abate a De Iulis)
19 dicembre 1985 ore 11,30	Salerno (da Del Gaudio a Zullo)
20 dicembre 1985 ore 8,15	Sassari, Savona, Siena
20 dicembre 1985 ore 11,30	Siracusa
8 gennaio 1986 ore 8,15	Sondrio, Taranto (da Abbate a Pizzoleo)
8 gennaio 1986 ore 11,30	Taranto (da Portacci a Zirro), Teramo, Terni
9 gennaio 1986 ore 8,15	Torino (da Abbrescia a Lucco)
9 gennaio 1986 ore 11,30	Torino (da Macca a Zona)
10 gennaio 1986 ore 8,15	Trapani
10 gennaio 1986 ore 11,30	Trento, Treviso, Trieste
11 gennaio 1986 ore 8,15	Udine, Varese, Venezia, Vercelli
11 gennaio 1986 ore 11,30	Verona, Vicenza, Viterbo
13 gennaio 1986 ore 8,15	Agrigento
13 gennaio 1986 ore 11,30	Alessandria, Ancona (da Achilli a Iobbi)
15 gennaio 1986 ore 8,15	Ancona (da Lacerra a Zingaretti), Aosta, Arezzo
15 gennaio 1986 ore 11,30	Ascoli Piceno, Asti
16 gennaio 1986 ore 8,15	Avellino, Bari (da Abbattista a Blacona)
16 gennaio 1986 ore 11,30	Bari (da Bonadie a Fazio)
17 gennaio 1986 ore 8,15	Bari (da Ferrante a Narcotico)
17 gennaio 1986 ore 11,30	Bari (da Nardelli a Zullino)

(5290)

Diario delle prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua francese.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua francese, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport (EUR), nei giorni 28 e 29 novembre 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data delle prove scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(5291)

Diario delle prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a settantatre posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua inglese.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a settantatre posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua inglese, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport (EUR), nei giorni 26 e 27 novembre 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data delle prove scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(5292)

Diario delle prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantasette posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua tedesca.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantasette posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport (EUR), nei giorni 29 e 30 ottobre 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data delle prove scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(5293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquantasette posti di ispettore tecnico periferico per il contingente relativo alla scuola elementare.

In relazione a quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 febbraio 1985, si conferma che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, di cui al numero d'ordine 1 ed a cinquantasette posti di ispettore tecnico periferico in prova per il contingente relativo alla scuola elementare, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1984, registro n. 51 Istruzione, foglio n. 206, al quale sono ammessi, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando, i candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, avranno luogo in Roma nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1985 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5258)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (Settore n. 57 - Politica economica).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore n. 57 - *Politica economica* - *Borse n.* 11:

convocazione: giorno 22 ottobre 1985, alle ore 10 presso il Ministero della pubblica istruzione - Stanza n. 402 - 3° piano - Viale Trastevere - Roma.

(5377)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di produzione vegetale della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, pagina 3480, avranno luogo presso l'istituto di produzione vegetale - piazzale Kolbe n. 4 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 15 del 16 ottobre 1985;

seconda prova scritta: ore 9 del 17 ottobre 1985;

prova pratica con relazione scritta: ore 9 del 18 ottobre 1985.

(5378)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/9, a:

un posto di farmacista collaboratore;
un posto di chimico collaboratore;
un posto di capo sala;
sessantacinque posti di infermiere professionale di cui:
otto riservati ad invalidi/e di guerra;
tre riservati ad invalidi/e civili di guerra;
cinque riservati ad invalidi/e per servizio;
quattro riservati ad invalidi/e per lavoro;
tre riservati ad invalidi/e civili;
cinque riservati ad orfani/e e vedove di guerra;
quattro posti di vigilatrice d'infanzia;
due posti di ostetrica;
cinque posti di tecnico di radiologia medica;
un posto di tecnico di laboratorio medico;
un posto di terapista della riabilitazione;
cinque posti di puericultrice;
due posti di operatore tecnico cuoco;
due posti di operaio lavandaio;
un posto di operaio necroforo;
due posti di portiere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale - divisione concorsi dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

(5269)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di assistente medico (igiene, epidemiologia e sanità pubblica) - area di prevenzione e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di assistente medico (ostetricia e ginecologia) - area di chirurgia (a tempo pieno);

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore tecnico di guardaroba;

un posto di collaboratore amministrativo - area economico-finanziaria;

un posto di assistente amministrativo - area amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in San Lazzaro di Savena (Bologna).

(5224)

REGIONE PIEMONTE

Concorso a quattordici posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(5295)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante «Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27». (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 217 del 14 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 6564 della *Gazzetta Ufficiale*, i posti messi a concorso per veterinario coadiutore sono *due* anziché *uno*.

(5296)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n. 229** del **28** settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata servizi nettezza di Firenze: Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di operaio addetto ai servizi di spazzamento e raccolta.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **25**.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n.* 8 *del* 15 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, variata ed integrata con le leggi regionali 25 gennaio 1983, n. 7, e 15 settembre 1983, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 2, secondo comma, dopo le parole «... associazione dei comuni ... » aggiungere le parole « e da tre esperti designati dalle organizzazioni regionali delle tre centrali cooperative maggiormente rappresentative ».

All'art. 5, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli investimenti devono essere inseriti nell'ambito di piani aziendali o interaziendali comprovanti l'incremento della produttività e del reddito.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, determina categorie ed entità degli interventi per i quali non è necessaria la predisposizione dei piani di cui al precedente comma ».

All'art. 5, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Gli investimenti riguardanti le strutture per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici promossi da cooperative agricole e da società costituite da imprese diretto-coltivatrici, nonché gli investimenti riguardanti strutture per allevamenti intensivi debbono soddisfare i requisiti di economicità e produttività e tener conto dell'andamento del mercato ».

All'art. 6, la lettera *d)* è sostituita come segue:

« *d)* società legalmente costituite promosse dai soggetti di cui al precedente punto *a)*; ».

All'art. 6, lettera *f)*, le parole « non superi i 15 milioni indicizzati » sono sostituite dalle parole: « non superi i 30 milioni indicizzati ».

All'art. 6, lettera *g)*, sono soppresse le parole « di età non superiore ai 55 anni ».

All'art. 19, all'ottavo comma, aggiungere le seguenti parole « e cooperative ».

All'art. 19, quattordicesimo comma, dopo le parole: « di ciascuna organizzazione professionale ... » aggiungere le parole: « e di ciascuna delle tre centrali cooperative maggiormente rappresentative ».

All'art. 20, al primo comma, dopo le parole « caprina ed equina », aggiungere: « suina, avicola, cunicola ed animali da pelliccia ». Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali, a seguito di istruttoria, emettono il relativo nulla-osta ».

All'art. 25, secondo comma, le parole: « Presso l'Istituto di Credito ... », sono sostituite dalle parole: « con il conto corrente agrario ... ».

All'art. 25, dopo il terzo comma, è inserito il seguente comma: « La giunta regionale, per ciascun comparto stabilisce, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, la percentuale dei versamenti di cui al comma precedente, avuto riguardo al rapporto fra valore del prodotto conferito dai soci e quello commercializzato, dopo la lavorazione e/o trasformazione ».

All'art. 25, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per le infrazioni di cui al disposto del presente articolo la giunta regionale, sulla base delle relazioni degli ispettori di cui all'art. 79 o di accertamenti effettuati direttamente dal settore, procede d'ufficio al recupero del danno procurato all'erario regionale dai beneficiari del conto corrente.

L'apertura di credito in conto corrente dell'anno successivo è subordinata a tale recupero ».

All'art. 27, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« A tal fine la giunta regionale effettua la relativa proposta entro il 15 aprile di ciascun anno alla competente commissione consiliare permanente che si esprime obbligatoriamente entro i successivi trenta giorni ».

All'art. 29 dopo: « ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrabili per effetto delle perdite del prodotto, ivi compreso il lavoro del coltivatore », vanno inseriti i seguenti punti:

« provviste dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale ed estinzione delle passività;

riconoscimento, in caso di prodotto assicurato, della differenza tra danno risarcibile, secondo parametri vigenti, e risarcimento assicurativo agevolato ai fini dell'applicazione dell'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ».

Al punto « ricostruzione e ripristino delle strutture fondiarie aziendali », aggiungere: « delle strade interpoderali e delle opere pubbliche di bonifica ».

All'art. 37, primo comma, dopo le parole « ampliamento e riattamento dei fabbricati rurali, compresi » le parole « i relativi » in sostituzione de « gli ». Dopo la parola « allacciamenti » inserire « viari, (telefonici ecc.) ».

All'art. 37, al quarto comma, dopo le parole « 30 marzo », sono aggiunte le parole « e 30 settembre ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Alla concessione del mutuo di cui al presente articolo si provvede mediante delibera della giunta regionale, la cui copia è trasmessa per conoscenza alla commissione consiliare agricoltura entro cinque giorni. Alla liquidazione del concorso regionale provvede il funzionario delegato del settore agricoltura sulla base degli atti di quietanza prodotti dagli istituti di credito ».

All'art. 38, primo comma, le parole: « strade vicinali ed interpoderali », sono sostituite dalle seguenti: « strade rurali al servizio principalmente dell'agricoltura e della selvicoltura ».

All'art. 42, dopo il terzo comma inserire: « Le operazioni di acquisizione che riguardano imprese il cui titolare si trova nella condizione di cui all'art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono finanziatrici solo se avvengono in sede di liquidazione fallimentare ».

Il titolo dell'art. 44: « Centri di richiamo agro-alimentare », è sostituito dal titolo: « Marchio di provenienza e qualità ».

All'art. 44 è soppresso l'ultimo comma.

All'art. 45, dopo le parole « nazionale ed estera », aggiungere le parole: « si avvale del centro regionale di supporto di cui al precedente art. 43 ».

Il titolo IX: « Sviluppo e difesa delle coltivazioni erbacee ed arboree » è modificato in « Sviluppo e difesa delle coltivazioni ».

Il titolo dell'art. 46: « Obiettivi » è sostituito dal seguente: « Coltivazioni arboree ed erbacee ».

Il titolo dell'art. 47: « Colture in serra e fungaie », è modificato in: « Colture in serra, fungaie e tartufaie ».

All'art. 47, primo comma, dopo le parole: «Produzioni floricole», aggiungere le parole: «di tartufi».

All'art. 47 alla lettera *a*), dopo le parole «coltivatori diretti ed assimilati singoli o associati», aggiungere le parole: «e imprenditori agricoli a titolo principale».

All'art. 57, terzo comma, dopo le parole: «dalle associazioni provinciali allevatori», aggiungere le parole: «... dall'associazione regionale degli allevatori».

All'art. 59, dopo l'ultimo comma, vengono aggiunti i seguenti commi:

«La Regione concede, altresì, per le attività istituzionali, un contributo annuo all'associazione regionale degli allevatori, il cui importo non potrà superare il 10% del contributo complessivamente liquidabile alle associazioni provinciali degli allevatori per i programmi di cui ai precedenti commi.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione sui contributi, commisurata al 70% del contributo concesso per i finanziamenti dei programmi dell'anno precedente».

All'art. 60, punto 8, le parole: «dopo l'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «dopo il 1° gennaio 1982».

All'art. 60, il penultimo comma è sostituito dal seguente: «Hanno diritto al premio di cui al punto otto, le agnelle e le caprette sottoposte a vaccinazione con Rev. 1».

All'art. 63, secondo comma, le parole: «nelle zone di montagna o di alta collina», sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone montane, svantaggiate o depresse».

All'art. 66, primo comma, le parole: «che facciano ricorso esclusivo e sotto alcune condizioni e prevalente delle risorse foraggicole regionali» sono sostituite dalle parole: «che utilizzino le risorse foraggere regionali disponibili».

All'art. 68, primo comma, dopo le parole: «di recinzioni fisse», sopprimere la parola «... e ...» e dopo le parole «di strade di accesso», aggiungere le parole: «... e di miglioramento pascoli».

All'art. 71, dopo le parole: «per il bestiame», aggiungere le parole: «per il miglioramento e ...».

All'art. 75 è aggiunto il seguente ultimo comma:

«La giunta regionale, al fine di incoraggiare le iniziative di cui al presente articolo, istituisce, a totale carico della Regione, tramite gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali, centri pilota di allevamenti di selvatici da affidare in gestione alle comunità montane o ai comuni montani con convenzioni approvate dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura».

L'art. 76 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«Per la realizzazione di impianti di allevamento di animali da pelliccia pregiata e da esperimento per scopi di ricerca scientifica, i benefici previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 31/82 possono essere concessi sull'intera spesa ammissibile».

All'art. 81, dopo le parole: «titolo X - controlli funzionali e miglioramento quali-quantitativo delle produzioni zootecniche - miglioramento genetico» è aggiunta la frase: «Per i contributi e premi previsti all'art. 60, punti 4), 6), 8), 9), le funzioni amministrative sono delegate ai comuni con le procedure e le norme di cui agli articoli 80, 81, 82, 85».

Al penultimo comma dell'art. 81 dopo le parole: «Tutte le funzioni amministrative», sono soppresse le parole: «di cui al precedente comma» e dopo le parole: «... se riguardanti» e soppresso: «... gli ...».

All'art. 81 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Il parere della commissione consiliare agricoltura non è richiesto per gli atti di mera liquidazione».

All'art. 84, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, inoltre, hanno il compito di vigilare e coordinare le attività delle U.T.A. per quanto concerne le funzioni a queste attribuite».

All'art. 91, dopo il primo comma sono aggiunte le parole: «e quando la spesa ammissibile non supera l'importo di lire 1.000 milioni indicizzati».

All'art. 96 è aggiunto il seguente comma: «Sono escluse le spese proprie di funzionamento degli uffici regionali».

Art. 2.

Per le attività previste dalla legge regionale n. 31/82 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui spesa ammissibile superi l'importo di lire 100 milioni, la giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e d'intesa con la commissione consiliare agricoltura stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e per ogni tipologia d'intervento, le percentuali dei contributi in conto capitale ed interesse, nei limiti di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 31/82, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 1987.

Tutti i termini di scadenza al 1985 previsti dalla legge regionale n. 31/82, e successive modifiche ed integrazioni sono differiti al 31 dicembre 1987.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 aprile 1985

SPADACCINI

(3478)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. **26.**

Interventi a sostegno delle iniziative del centro studi regionali Giuseppe Bolino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 7 del 20 maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi delle attività di promozione culturale la Regione assume con la presente legge l'impegno a sostenere le iniziative programmate per ricordare la figura di Giuseppe Bolino.

Art. 2.

La Regione eroga in favore dell'Associazione denominata «Centro studi regionali G. Bolino» con sede in Sulmona un contributo di lire 5 milioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1985, in L. 5.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 aprile 1985

SPADACCINI

(3479)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1985, **n. 26.**
Disciplina della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della regione Calabria n.* 38 *del* 10 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Scopi della legge di classificazione alberghiera

La classificazione degli alberghi e degli altri esercizi alberghieri è regolata dalla presente legge allo scopo di individuare e disciplinare le caratteristiche ed il grado di conforto dei singoli esercizi in base a requisiti di attrezzature, arredamento e conduzione che assicurino obiettivi caratteri di riconoscibilità, ai servizi di ospitalità e di ristoro da essi offerti.

Art. 2.
Esecizi alberghieri disciplinati dalla legge

Negli esercizi alberghieri assoggettati alla disciplina della presente legge viene fornito servizio di alloggio in uno o più stabli con i requisiti indicati nell'allegata tabella *A;* l'esercizio alberghiero può comprendere anche i servizi di ristorante, bar e accessori purché gestiti unitariamente ad esso.

Art. 3.
Tipi di esercizi alberghieri

Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni possono assumere la denominazione di motel.

I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnate, dovranno assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela possono assumere la denominazione di villaggio albergo.

Gli esercizi che offrono alloggio, in unità abitative costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella *B* sono denominati residenze turistico-alberghiere, essi sono disciplinati dalla presente legge soltanto ai fini della loro classificazione, in relazione ai requisiti posseduti.

Art. 4.
Classificazione alberghiera

Requisiti minimi per la classificazione sono:

capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

un locale ad uso comune;

impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Gli esercizi alberghieri in base ai requisiti vengono contrassegnati con 5, 4, 3, 2 o una stella.

Gli alberghi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» stabilita mediante legge regionale, quando siano in posseso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

Alle residenze turistico-alberghiere non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere nelle allegate tabelle *A* e *B* che fanno parte integrante della presente legge.

La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

Art. 5.
Rilascio della licenza

La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascun esercizio alberghiero, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

Art. 6.
Operazione della classificazione

Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato dal sindaco del comune competente per territorio, che dovrà acquisire il parere dell'ente turistico anche esso competente per territorio.

La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° gennaio 1985 ed ha validità per un quinquennio.

Fino a tale data si applicano la legge 20 dicembre 1937, numero 2651, il relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati e attribuita in via definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

Non si procede a modificazioni della classificazione nello ultimo anno del quinquennio.

Art. 7.
Denominazione degli esercizi alberghieri

La denominazione di ciascun esercizio alberghiero deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Art. 8.
Denuncia ai fini di classificazione

Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera deve preventivamente dichiarare gli elementi necessari per la classificazione.

Il titolare della licenza di cui all'art. 2 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dalla Regione.

Art. 9.
Pubblicità delle deliberazioni di classificazione

Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel foglio degli annunci legali di ciascuna provincia e affisso per estratto nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

Art. 10.
Ricorsi avverso la classificazione

Contro i provvedimenti di classificazione o di revisione di classifica adottati dal comune è ammesso ricorso in opposizione.

Il ricorso deve essere presentato al comune entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato.

Su di esso il comune decide entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

In caso di inerzia del comune i poteri sostitutivi sono esercitati dalla giunta regionale (assessore regionale al turismo) il quale, sentito il sindaco, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 11.

Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

Per gli esercizi alberghieri le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente nazionale italiano per il turismo per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia.

Art. 12.

Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della classificazione

Ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d'ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 13.

Attribuzione di migliore classificazione

Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione allo ente competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

L'ente competente alla classificazione, accertata la idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

Art. 14.

Sanzione per mancata denuncia

Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 8 della presente legge viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

La licenza può essere nuovamente concessa previa classificazione dell'esercizio, allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 15.

Comportamento ostativo del titolare di esercizio

Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione, o non consenta gli accertamenti superiori predisposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000.

Il comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo.

Art. 16.

Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione

Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi modo, una classificazione, una denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni penali.

La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

Il comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

Art. 17.

Esercizio delle funzioni di vigilanza

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

Alle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il primo livello di classificazione, la licenza può essere rinnovata dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle loro strutture e servizi, secondo i requisiti di cui alle tabelle stesse. Allo scadere dei termini fissati dal comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il rinnovo della licenza è subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori stessi.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge raggiungono almeno il 90 per cento del punteggio necessario per essere assegnate al livello di classificazione immediatamente superiore a quello di cui posseggono interamente i requisiti, possono ottenere l'inserimento al livello superiore dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture o dei servizi secondo i requisiti di cui alle tabelle allegate. Allo scadere dei termini fissati dal comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il comune accetta la rispondenza delle opere realizzate al livello di classifica assegnato ovvero provvede all'assegnazione della classifica corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 maggio 1985

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

(3281)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle* specialità medicinali		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221